

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4834**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della giustizia**

**(FASSINO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2000**

—————

Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi  
di massima sicurezza e di speciale sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente la sospensione totale o parziale delle regole di trattamento per taluni detenuti in caso di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, fu introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in via temporanea, e non ha mai perso tale carattere sia pur passando attraverso successive proroghe legislative.

L'esperienza di ormai otto anni di applicazione, anche alla luce della permanenza nel nostro Paese di particolari livelli di pericolosità della criminalità organizzata, dimostra innanzitutto che l'esigenza ad esso sottesa non può più essere ragionevolmente considerata emergenziale ma fisiologica, e la disciplina relativa non può pertanto mantenere carattere temporaneo ma occorre che divenga definitiva, perlomeno finché le condizioni sociali e gli accertamenti giudiziari non forniranno concrete dimostrazioni di scemata pericolosità del fenomeno criminale a livello nazionale.

Il periodo trascorso di vigenza della disciplina, inoltre, ha consentito di verificare sul campo gli aspetti del trattamento penitenziario che hanno maggiore necessità di restrizione con riguardo ai detenuti che si trovino in più stretta relazione con ambienti criminali organizzati, così da consentire oggi di individuare un contenuto normativo più dettagliato da conferire ai regimi penitenziari di maggiore sicurezza rispetto a quanto fu invece contemplato, in termini che allora furono necessariamente generici, all'atto della sua prima applicazione.

Infine le esperienze applicative concrete hanno dato luogo, nel corso degli anni, alla verifica sul piano giuridico delle condizioni minime di legittimità costituzionale di un trattamento penitenziario differenziato, delle quali occorre tener conto nel dar corso ad una sua più precisa determinazione normativa.

Ciò premesso, il presente disegno di legge introduce un nuovo regime detentivo di sicurezza il quale, sia pur nel segno della continuità logica e sostanziale con quello vigente, lo ridisegna completamente nei suoi presupposti normativi e negli aspetti contenutistici concreti.

In via generale si osserva innanzitutto che il venir meno del carattere emergenziale e precario dell'istituto consente di far cessare l'attuale atipica competenza diretta del Ministro della giustizia, organo politico, ad emettere il provvedimento applicativo, e ricondurla invece più propriamente all'autorità di gestione amministrativa competente per materia, ovvero sia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che potrà esercitarla di propria iniziativa o anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, della Direzione nazionale antimafia o degli organi centrali delle forze di polizia.

La necessità di evitare automatismi tra il titolo di reato oggetto della condanna o dell'imputazione e l'applicazione di un regime carcerario differenziato, rimarcata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 376 del 1997, rende necessario ricollegare il regime di sicurezza non solo astrattamente al titolo di reato oggetto della detenzione, ma all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, che risulta, pertanto, il pre-

supposto concreto indispensabile per la loro applicazione.

Da ciò discende anche l'opportunità di ridefinire l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto abbandonando la tecnica dell'automatico richiamo ai detenuti per le fattispecie criminose di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per individuare invece dettagliatamente i casi in cui più facilmente possa verificarsi la permanenza di collegamenti con organizzazioni criminali; in tale prospettiva, alla luce della concreta esperienza giudiziaria relativa ai più diffusi fenomeni criminali attuati in forma organizzata, è stata predisposta l'elencazione dei titoli di detenzione contenuti nei primi due commi degli articoli 41-*ter* e 41-*quater* dell'ordinamento penitenziario, introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge, che legittimano la sottoposizione ad un regime di particolare sicurezza.

La necessità di rispettare i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, affermati dalla Corte costituzionale in più occasioni con riferimento anche all'attuale disciplina dell'articolo 41-*bis* (ad esempio con la sentenza n. 349 del 1993 e con la sentenza n. 351 del 1996), ha inoltre suggerito di introdurre una distinzione tra tutti i detenuti ai quali sia astrattamente applicabile il trattamento di sicurezza, prevedendo due distinti regimi: uno più rigoroso, in virtù del più intenso pericolo di contatto con le organizzazioni criminali, previsto per i promotori, capi ed organizzatori delle associazioni di tipo mafioso previste dall'articolo 41-*bis* del codice penale e per i detenuti per gli altri reati di cui al comma 2 dell'articolo 41-*ter* dell'ordinamento penitenziario che rivestano una posizione di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata, ed uno meno rigoroso per tutti gli altri detenuti per i reati richiamati da quest'ultima norma e per quelli ulteriori indicati dal comma 2 dell'articolo 41-*quater*.

La necessità, infine, di rispettare il principio di sindacabilità giurisdizionale dei prov-

vedimenti assunti nei confronti dei detenuti per regolare aspetti trattamentali più profondamente incidenti sui profili essenziali di rispetto della libertà personale che comunque permangono anche in ambito carcerario ha imposto di regolare più accuratamente la materia delle impugnazioni contro le misure penitenziarie di sicurezza, che era già stata sommariamente disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, aggiunto dall'articolo 4 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, sulla spinta della sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 1993 e di quella, già ricordata per altro aspetto, n. 351 del 1996.

Esaminando adesso sommariamente il contenuto dei quattro articoli di cui è composto il provvedimento, occorre segnalare innanzitutto che con l'articolo 1 si è prevista una norma sostanzialmente residuale che, oltre a quanto già previsto dal comma 1 del vigente articolo 41-*bis*, mantiene alla diretta responsabilità del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, in casi assolutamente eccezionali nei quali siano posti in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di adottare per il tempo strettamente necessario le restrizioni al trattamento dei detenuti indispensabili per far fronte all'emergenza.

Dovrà trattarsi, evidentemente, di situazioni contingenti diverse da quelle previste per l'applicazione dei diversi regimi detentivi, non tipicizzabili, di carattere estremo e di assoluta urgenza, da fronteggiare con provvedimenti assolutamente temporanei che siano connotati dall'assunzione di una responsabilità politica degli organi di vertice delle amministrazioni competenti, e che comunque, per ragioni di garanzia individuale, potranno essere sempre sottoposti al sindacato giurisdizionale.

Il Ministro della giustizia dovrà riferire al Parlamento le ragioni dell'adozione dei provvedimenti eccezionali adottati a norma della presente disposizione.

L'articolo 2 introduce gli articoli 41-ter, 41-quater e 41-quinquies dell'ordinamento penitenziario.

Gli articoli 41-ter e 41-quater regolano i due nuovi regimi speciali differenziati ai quali possono essere assoggettati, in caso di permanente collegamento con ambiti di criminalità organizzata, i detenuti per i reati indicati nei primi due commi degli stessi articoli.

Le disposizioni comuni ad entrambi i regimi regolano le seguenti attività e condizioni:

la procedura applicativa del regime di sicurezza, che è disposto dall'amministrazione penitenziaria su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, della Direzione nazionale antimafia e degli organi centrali delle forze di polizia, ovvero di propria iniziativa previa assunzione di informazioni circa i collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata fornite dalle stesse autorità e dalle forze di polizia interessate alle indagini;

la temporaneità dell'applicazione del regime, che deve essere periodicamente sottoposto a verifica per l'eventuale conferma;

elevate misure di sicurezza interna ed esterna volte ad evitare contatti con appartenenti ad organizzazioni criminose;

riduzione dei pacchi ricevuti ed esclusione della nomina e della partecipazione alle rappresentanze dei detenuti ed internati;

la necessità, mutuata da quanto già previsto dal comma 4 dell'articolo 14-quater dell'ordinamento penitenziario in materia di regime di sorveglianza particolare, che le restrizioni non possano riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario, il corredo e la lettura di libri e periodici, che non sembrano poter avere incidenza sul pericolo dei contatti illeciti che il regime di sicurezza è volto ad evitare.

Gli aspetti distintivi tra i due regimi riguardano, invece, alcuni specifici profili concreti del trattamento che si sono rivelati essenziali per il conseguimento delle finalità

di sicurezza previste, costituiti essenzialmente da un diverso numero di colloqui personali e telefonici, e da diverse modalità di contatto con gli altri detenuti.

In particolare sono ammessi un solo colloquio mensile personale ed uno telefonico con i familiari per i detenuti in regime di massima sicurezza, e da due a quattro colloqui personali e due telefonici, sempre mensili, per quelli sottoposti al regime di speciale sicurezza, mentre i gruppi con cui sarà possibile trascorrere le ore d'aria preferibilmente non dovranno essere composti da più di cinque unità nel primo caso, e da non più di otto unità nel secondo; restano ferme, in ogni caso, le competenze già previste dalla normativa vigente delle diverse autorità giudiziarie e amministrative, in materia di autorizzazione ai colloqui, registrazione degli stessi ed apposizione del visto di controllo sulla corrispondenza.

Il provvedimento non contempla anche la disciplina della partecipazione dei detenuti sottoposti a regime di sicurezza alle udienze per mezzo di videoconferenza, che è già contenuto in altro disegno di legge recentemente presentato dal Governo al Parlamento, recante «Misure legislative del piano di azione giustizia per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario», che è già all'esame della Commissione Giustizia del Senato e che, nel corso dell'iter parlamentare, necessiterà di opportuno coordinamento con il presente disegno di legge.

L'articolo 41-quinquies disciplina, con maggiore dettaglio rispetto alla vigente formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 41-bis, le impugnazioni contro l'applicazione dei regimi di massima e di speciale sicurezza, recependo sia i contenuti necessari di garanzia giurisdizionale evidenziati dalla Corte costituzionale negli interventi in materia già ricordati, sia alcune disposizioni già sperimentate in casi simili.

In particolare è recepita l'indicazione della giurisprudenza costituzionale circa l'ambito di sindacabilità giurisdizionale, che deve es-

sere riferito non solo alla sussistenza dei presupposti ma anche al contenuto dei provvedimenti.

La competenza a decidere sui reclami dei detenuti è attribuita al tribunale di sorveglianza, così come è già previsto dall'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario per i diversi casi di provvedimenti in materia di regime di sorveglianza particolare, ed il procedimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione dell'interessato. Il tribunale, decidendo il reclamo, può annullare o confermare il provvedimento, e contro la sua decisione è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 71-ter in materia di sorveglianza particolare.

L'articolo 3 prevede che il Ministro della giustizia riferisca annualmente sullo stato di attuazione della nuova normativa prevista dagli articoli 41-ter e 41-quater.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni contenute nella presente legge acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2001, così da consentire la più agevole successione di leggi con la disciplina dell'attuale articolo 41-bis, il cui termine finale è posto al 31 dicembre 2000 a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, così come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446. Inoltre, al fine di rendere possibile anche in concreto il passaggio dal vecchio al nuovo regime senza soluzione di continuità, il comma 2 prevede che i provvedimenti applicativi del previgente articolo 41-bis conservino efficacia fino alla scadenza naturale in essi indicata anche se successiva alla data del 1° gennaio 2001, ma comunque non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

Le disposizioni del presente disegno di legge non comportano oneri economici.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Le norme contenute nel presente disegno di legge sostituiscono funzionalmente i commi 2 e 3 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che contengono disposizioni temporanee con scadenza determinata al 31 dicembre 2000 dall'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 7 gennaio 1998, n. 11, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446.

In virtù del disposto dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge non sussiste sul piano legislativo un problema transitorio di successione di leggi nel tempo, poiché la data di inizio di efficacia delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2001, quindi immediatamente dopo la scadenza delle disposizioni temporanee attualmente vigenti in materia.

Le nuove previsioni non comportano problemi di compatibilità con le altre norme dell'ordinamento penitenziario. Non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e non incidono su materie di competenza regionale.

L'attuale testo dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario è correlato con l'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che, al comma 1, lettera *c*), prevede la partecipazione al dibattimento a distanza, a mezzo di videoconferenza, per i detenuti nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione delle misure di cui al predetto articolo 41-*bis*, con disposizione anch'essa temporanea il cui termine di efficacia scadrà anch'esso alla data del 31 dicembre 2000.

L'identica data di scadenza sia delle norme temporanee di cui all'attuale articolo 41-*bis* che di quelle in materia di videoconferenza, in considerazione della circostanza che il presente disegno di legge prevede che la sua efficacia abbia comunque inizio in data ad essa successiva, esclude allo stato problemi di compatibilità tra la nuova disciplina proposta in tema di regimi detentivi di sicurezza ed eventuali disposizioni già vigenti in materia di videoconferenze; sarà invece necessario, anche a livello di dibattito parlamentare, coordinare l'*iter* del disegno di legge in questione con quello di eventuali altri che riguardino le videoconferenze, fra i quali si segnala il disegno di legge governativo recante «Misure legislative del piano di azione giustizia per l'efficienza dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario» approvato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2000.

Numerose aree di interferenza sussistono, invece, tra il presente disegno di legge ed il nuovo regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, recentemente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in particolare in tema di colloqui, corrispondenza epistolare e telegrafica e corrispondenza telefonica (articoli 37, 38 e 39), che contengono

previsioni diverse e per certi aspetti incompatibili con quelle proposte; il coordinamento normativo necessario, nel rispetto dei criteri di gerarchia delle fonti interessate, sarà da attuare a livello del regolamento, successivamente all'approvazione del presente disegno di legge.

#### *Analisi dell'impatto della regolamentazione*

L'intervento normativo ha come destinatari passivi i detenuti per i più gravi reati previsti dall'ordinamento che continuino ad avere contatti con ambiti di criminalità organizzata e nei confronti dei quali, sia pur nel rispetto delle condizioni fondamentali di trattamento penitenziario compatibili con i principi affermati dalla Costituzione, siano necessarie particolari cautele per evitare il permanere di rapporti tra l'ambiente criminale e l'ambiente carcerario.

La novità essenziale della disciplina proposta consiste nel rendere permanente la normativa in materia di regimi penitenziari di sicurezza, ancorandola a precisi e dettagliati criteri che ne legittimino l'applicazione, a differenza dell'attuale previsione corrispondente che è invece connotata dalla temporaneità e dal carattere straordinario dell'intervento.

L'impatto amministrativo della nuova regolamentazione avverrà essenzialmente sul Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, ed in certa misura anche sugli uffici giudiziari e gli organi di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata che saranno chiamati a fornire informazioni circa la sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità dei regimi detentivi di sicurezza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 41-*bis*. - (*Situazioni di emergenza*). -  
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere, nell'istituto interessato o in parte di esso, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.

2. In casi eccezionali che pongano in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno, ha facoltà di disporre nei confronti di singoli detenuti o internati le restrizioni strettamente necessarie delle regole di trattamento.

3. La sospensione prevista nel comma 1 e le restrizioni previste nel comma 2 devono essere motivate dalla necessità di contrastare le situazioni eccezionali indicate nelle norme anzidette e devono avere la durata strettamente necessaria al conseguimento dei relativi fini. Avverso il provvedimento previsto dal comma 2, possono essere proposte, da parte dell'interessato, le impugnazioni di cui all'articolo 41-*quinqüies*.

4. Il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sulle ragioni della sospensione o delle restrizioni delle normali regole di trattamento adottate ai sensi del presente articolo».



## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-*ter.* - (*Applicazione del regime di massima sicurezza*). - 1. Il regime di massima sicurezza è applicato ai condannati, agli internati, agli imputati e alle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono detenuti per il reato di cui all'articolo 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, per i quali non risulta escluso l'attuale collegamento con l'associazione di appartenenza o con altra associazione di tipo mafioso.

2. Oltre che nei casi previsti dal comma 1, il regime di massima sicurezza è applicato anche ai condannati, agli internati, agli imputati e alle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono detenuti per taluno dei delitti di seguito indicati, dei quali risulta una collocazione attuale di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata:

a) delitti di cui all'articolo 416-*bis*, primo comma, del codice penale;

b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

c) delitti di cui all'articolo 630 del codice penale;

d) delitti di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

f) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dalle seguenti norme:

- 1) articolo 575 del codice penale;
- 2) articolo 629, secondo comma, del codice penale;
- 3) articolo 648-*bis* del codice penale;
- 4) articolo 648-*ter* del codice penale;

5) articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il regime di massima sicurezza è applicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, della Direzione nazionale antimafia e degli organi centrali delle forze di polizia. Quando applica il regime di massima sicurezza di sua iniziativa, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assume informazioni dalle stesse autorità, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria interessati alle indagini.

4. Dopo il primo anno di applicazione del regime di massima sicurezza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentiti le autorità e gli organi indicati nel comma 3, ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio siano fortemente scemata.

5. L'esame degli elementi di cui al comma 4 può avvenire anche prima della scadenza del primo anno di applicazione del regime di massima sicurezza ove essi siano adottati dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate nel comma 3.

6. Salvo che abbia iniziato attività di collaborazione con la giustizia, al detenuto per il quale non sia stato confermato il regime di massima sicurezza viene applicato il regime di speciale sicurezza previsto dall'articolo 41-*quater*.

7. Il regime di massima sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. In particolare:

a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, in-

terazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è limitato ad uno, autorizzato per gli imputati fino alla sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria che procede, ed in tutti gli altri casi dal direttore dell'istituto, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Salvo casi eccezionali sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria che procede per gli imputati fino alla sentenza di primo grado, e del magistrato di sorveglianza in tutti gli altri casi;

c) può essere autorizzato un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, autorizzato per gli imputati fino alla sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria che procede, ed in tutti gli altri casi dal magistrato di sorveglianza, sottoposto, comunque, a registrazione;

d) sono adottate riduzioni al numero dei pacchi;

e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, è sottoposta al visto di controllo disposto per gli imputati fino alla sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria che procede, ed in tutti gli altri casi dal magistrato di sorveglianza;

g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e si svolge preferibilmente in gruppi non superiori a cinque unità.

8. Sono garantiti le attività di osservazione e di trattamento, la partecipazione ad attività di istruzione, culturali, ricreative, sportive e l'esercizio delle pratiche di culto, con moda-

lità idonee a garantire i fini indicati al comma 7, lettera *a*).

9. In ogni caso le restrizioni al trattamento non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici.

*Art. 41-quater. - (Applicazione del regime di speciale sicurezza). - 1.* Il regime di speciale sicurezza è applicato ai condannati, agli internati, agli imputati e alle persone sottoposte ad indagini che sono detenuti per i reati indicati nell'articolo 41-ter, comma 2, ai quali non è applicato il regime di massima sicurezza e dei quali risulta l'attuale collegamento con organizzazioni criminali.

2. Oltre che nei casi previsti dal comma 1, quando risulta l'attuale collegamento con organizzazioni criminali il regime di speciale sicurezza è applicato anche ai condannati, agli internati, agli imputati e alle persone sottoposte ad indagini che sono detenuti per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale realizzato per commettere delitti previsti dalle seguenti norme:

*a)* articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*b)* articolo 644, quinto comma, del codice penale;

*c)* articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Il regime di speciale sicurezza è applicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, della Direzione nazionale antimafia e degli organi centrali delle forze di polizia. Quando applica il regime di speciale sicurezza di sua iniziativa, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assume informazioni dalle stesse autorità, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria interessati alle indagini.

4. Dopo il primo anno di applicazione del regime di speciale sicurezza, il Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, sentiti le autorità e gli organi indicati nel comma 3 ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio sia fortemente scemata.

5. L'esame degli elementi di cui al comma 4 può avvenire anche prima della scadenza ove essi siano adottati dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate nel comma 3.

6. Il regime di speciale sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. In particolare:

a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) il numero mensile dei colloqui con i familiari non può essere inferiore a due e superiore a quattro, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, e sono autorizzati per gli imputati fino alla sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria che procede, ed in tutti gli altri casi dal direttore dell'istituto. Salvo casi eccezionali sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria che procede per gli imputati fino alla sentenza di primo grado, e del magistrato di sorveglianza in tutti gli altri casi;

c) possono essere autorizzati, per gli imputati fino alla sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria che procede, ed in tutti gli altri casi dal magistrato di sorveglianza

due colloqui telefonici mensili con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti ciascuno, sottoposti, comunque, a registrazione;

d) sono adottate riduzioni al numero dei pacchi;

e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, è sottoposta al visto di controllo disposto per gli imputati fino alla sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria che procede, ed in tutti gli altri casi dal magistrato di sorveglianza;

g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e si svolge preferibilmente in gruppi non superiori ad otto unità.

7. Sono garantiti le attività di osservazione e di trattamento, la partecipazione ad attività di istruzione, culturali, ricreative, sportive e l'esercizio delle pratiche di culto, con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 6, lettera a).

8. In ogni caso le restrizioni al trattamento non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici.

*Art. 41-quinquies. - (Impugnazioni contro l'applicazione dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza). - 1.* Avverso il provvedimento che dispone o conferma l'applicazione dei regimi di cui agli articoli 41-ter e 41-quater, ovvero ne determina il contenuto, può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva. Il reclamo è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, e non ne sospende l'esecuzione.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo, nelle forme previste

dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

3. Il tribunale di sorveglianza, verificati i presupposti del provvedimento, lo annulla o lo conferma.

4. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, se è stato confermato».

#### Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa relativa ai regimi previsti dall'articolo 41-ter e dall'articolo 41-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti dall'articolo 2 della presente legge.

#### Art. 4.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. I provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, anteriormente alla data di cui al comma 1 conservano efficacia fino alla data di scadenza in essi prevista anche se successiva alla data indicata nel comma 1 del presente articolo, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001.

